

1405: Firenze – Condanne del Capitano per carte o naibi

Introduzione

Questa ricerca è stata effettuata su alcuni *Libri del Capitano del popolo*, compilati a cavallo fra i secoli XIV e XV e conservati nell'ASFI. A Firenze, la carica di capitano del popolo è di origine piuttosto indefinita ma ebbe un riconoscimento certo dalla metà del Duecento; il compito principale di questo magistrato era quello di coordinare le compagnie dei cittadini in armi e di organizzarne gli interventi tutte le volte che si rendessero necessari, quindi essenzialmente un ruolo militare. Con il passare del tempo la funzione militare divenne sempre meno importante e più che il coordinatore dei cittadini organizzati per le battaglie il capitano divenne il difensore dei cittadini organizzati ora nelle corporazioni. Lo stesso fondo archivistico studiato si chiama *Capitano del popolo e difensore delle arti*, e per un breve periodo si ebbero persino due magistrati diversi per le due funzioni ricordate.

Il capitano era di regola un nobile proveniente da un'altra città, ma per la sua carica era naturalmente collegato in maniera stretta con le fazioni che erano al governo della città e aveva quindi un ruolo politico molto importante, specialmente nel Trecento quando presiedeva i principali consigli cittadini. Le funzioni del capitano del popolo erano allora essenzialmente politiche, ma nel periodo che ci interessa, alla fine del secolo, furono praticamente ridotte all'ambito giudiziario. La giurisdizione civile e penale fu esercitata entro limiti definiti e si ridusse principalmente al settore civile con la creazione degli Otto di guardia e balia nel 1378 (proprio nell'anno di inizio della presente ricerca). Tuttavia, la famiglia del capitano svolse continuamente funzioni di polizia e fra queste un'attenzione particolare ebbero il controllo su chi portava armi, chi usciva di notte, chi giocava d'azzardo; sono gli stessi reati che anche a Firenze, come nei centri minori, venivano controllati dai podestà, ma qui le famiglie del podestà e del capitano agivano indipendentemente.

I *Libri inventionum* esaminati

La redazione e la tenuta dei libri era compito del notaio del capitano e fundamentalmente seguiva una prassi ormai consolidata, che del resto era molto simile se non identica a quella adottata dai notai del podestà. Si tenevano libri diversi separatamente per le varie materie, non solo civile separato da penale, ma anche processi registrati in libri separati per le varie fasi del processo stesso, compresi appositi libri per accuse, inquisizioni, testi a difesa, testi d'accusa, e infine i libri delle sentenze, spesso gli unici ancora in pergamena. Il numero dei *Libri del Capitano* di solito superava la dozzina e l'ultimo della serie era dedicato proprio all'inventario di tutti questi libri, che al termine del semestre di carica del capitano venivano consegnati al comune.

Fra tanta documentazione, quella di interesse specifico per i giochi d'azzardo (a meno che non ci fossero addirittura dei processi in cui proprio il gioco era coinvolto) è una minima parte, la registrazione di coloro che la famiglia del capitano aveva scoperto con armi, o di notte, o, appunto, al gioco. Solo in qualche caso si trova nell'*Inventario*¹ di questo fondo archivistico l'indicazione del *Liber inventionum*, che è proprio il libro di nostro principale interesse. Le "invenzioni" sono ovviamente le occasioni in cui i rei sono colti in flagrante dalla pattuglia dei birri, o berrovieri, del capitano.

Per il fatto che per molti anni nell'*Inventario* non si trova indicato il *Liber inventionum* sono possibili varie spiegazioni: può darsi che in qualche caso il libro in questione sia presente ma registrato diversamente; ancora più probabile è l'ipotesi che il libro non si trovi nell'elenco semplicemente perché non fu compilato e rilegato da solo. Sembra da escludere con certezza che l'intero semestre della carica del capitano sia passato senza "invenzioni", ma tutte quelle verificatesi potrebbero essere state registrate a parte e poi raccolte in un altro libro, e il più probabile al riguardo è un altro nella stessa sezione di *Ufficium extraordinariorum*. Di solito in un libro di questi, quasi sempre presente, sono registrati i bandi del capitano, a cominciare da quello generale in occasione del suo insediamento, le cariche e le missioni degli ufficiali delegati con i relativi avvicendamenti, le varie missioni e ambascerie, vari impegni di tipo politico e amministrativo, e così via.

Il proposito di questa ricerca era di sondare nel corso di vari anni se

¹ ASFI *Inventario* V 500.

si trovava una testimonianza certa sulla prima diffusione delle carte da gioco a Firenze, e quindi si è considerato sufficiente di esaminare solo i casi in cui il *Liber inventionum* è esplicitamente indicato nell'*Inventario*. I libri presi in esame sono i seguenti, con l'anno corrispondente fra parentesi: 1096 (1378), 1786 (1389), 1832 (1390), 2197 (1402), 2213 (1403), 2227 (1403), 2240 (1404), 2261 (1405), 2280 (1405), 2322 (1407).

Dall'esame dei libri elencati sopra si possono ricavare alcune osservazioni generali e quindi segnalare alcuni casi particolari.

Osservazioni generali

In tutti i libri esaminati si osserva l'uso ricorrente di frasi fatte, di espressioni stereotipate che solo eccezionalmente vengono alterate. Solo saltuariamente sono presenti delle differenze sostanziali, che saranno segnalate in seguito e che si spiegano con il fatto che si tratta di libri scritti da notai diversi sotto capitani diversi. Per un medesimo notaio, è regolarmente mantenuta la medesima struttura generale e anche la forma delle singole voci registrate, secondo una prassi puntualmente seguita. Di solito si trova una specie di verbalizzazione di tutte le uscite della famiglia del capitano, comprese quelle in cui non si imbattono in reati da condannare.

L'argomento di nostro interesse dei condannati per gioco corrisponde sempre solo a una parte delle condanne registrate, spesso quella più frequentemente indicata. Limitiamoci a questa parte di maggiore interesse per noi. Degno di nota qui è il fatto che non si registra mai la pena inflitta: i condannati sono segnalati alla camera del comune presso la quale dovranno pagare l'ammenda inflitta, e lì sarà poi registrata la somma di denaro in entrata. La mancanza della cifra corrispondente alla condanna è per noi una seria lacuna, perché non ci permette di capire se e di quanto potevano essere diverse le condanne nei vari casi.

Il gioco d'azzardo per cui i rei vengono condannati è indicato sempre nello stesso modo, anche se si notano grafie diverse, a volte anche nella scrittura di un medesimo notaio: *çardum*, *açardum*, *aççardum*, meno frequente *çare*: in un numero considerevole di casi per ognuno di questi nomi si trova la z al posto della ç. Più di rado si trova scritto il *ludus taxillorum*, o *tassillorum*, che però molto probabilmente stava a indicare proprio il medesimo gioco della zara. In particolare, non

riusciamo a capire con certezza se sotto quel nome ricorrente potevano intendersi giochi diversi e in particolare quelli di naibi. Certo, se si parla di *ludus taxillorum*, i naibi non si possono comprendere nella denominazione, ma anche negli statuti e nei *bannimenta* accanto al nome di *çardum* viene spesso indicato che così si intendono tutti i giochi di natura simile. Fra i giochi di natura simile alla zara, il passaggio ad altri giochi di dadi è facile e comprensibile; il passaggio a giochi di naibi è assai più difficile da ipotizzare, ma non impossibile. In effetti, la dizione per cui si definiscono i giochi proibiti, anche negli statuti comunali, diventa spesso talmente vasta da comprendere tutto, in quanto si parla ricorrentemente di tutti i giochi “in cui si perdono o si vincono denari o altra merce”.

Di regola ogni voce relativa alle condanne inizia con i nomi dei condannati, e quindi incontriamo un notevole numero di nomi di giocatori. Sarebbe interessante verificare con uno studio più completo, meglio se esteso anche ai libri dei semestri che non sono stati considerati, quanti di questi giocatori colti sul fatto erano dei giocatori abituali. Forse, ciò sarebbe ancora più interessante nel caso dei condannati provenienti da altre città, che appaiono piuttosto di frequente nelle voci di condanna. Le città di origine sono diverse, forse più frequenti dall'Emilia e dalla Romagna, ma anche da altre città, fino a Napoli. In questi casi non è chiaro se si trattava di professionisti del gioco venuti a spennare i fiorentini o viceversa se erano dei forestieri sprovveduti, a Firenze di passaggio, ancora più agevoli da cogliere sul fatto dalla famiglia del capitano.

I nomi dei giocatori comunque non sono sempre registrati. Talvolta si scrive per una compagnia di più giocatori sorpresi sul fatto che alcuni non hanno detto il proprio nome; in altre occasioni si registra il fatto che alcuni sono riusciti a fuggire. Di questi giocatori fuggiaschi o che non dicono le generalità se ne indica sempre il numero esatto. In questi casi è facile immaginare che i condannati con il nome registrato dovevano poi pagare la pena anche per gli altri non identificati. La deduzione che si può ricavare è che si trattasse di una condanna unica e uguale per ogni giocatore: indipendentemente dal numero dei condannati, ognuno doveva pagare la medesima somma; altrimenti non si spiegherebbe la precisione nell'indicare il numero anche di coloro che non si lasciavano identificare.

Si incontrano inoltre casi più numerosi di quanto avremmo potuto prevedere di giocatori che riescono sì a fuggire, ma in maniera diversa, che a noi oggi sembrerebbe avvenuta con la complicità dei birri;

invece del nome del fuggiasco, che non si è potuto registrare, si registra ciò che il medesimo ha abbandonato sul luogo prima della fuga: a seconda della stagione un mantello pesante, o una sopravveste leggera (per la quale si trova di regola il nome di *clamide*, ben noto dalla civiltà classica), o altri oggetti di vestiario. In tutti questi casi non si scrive semplicemente il tipo dell'oggetto, ma se ne indica per lo meno anche il colore. Questi oggetti di vestiario andavano alla camera del comune, come pegni da vendere incassando il ricavato se il condannato non si faceva vivo per riscattarli pagando la pena per il gioco. Si può immaginare che fosse una specie di compromesso, tale che al giocatore risultava conveniente pagare anticipatamente la pena in natura. Di sicuro, qualsiasi siano i retroscena, si trattava di casi abbastanza frequenti.

Casi particolari

Per casi particolari si intende qui quanto di diverso si può incontrare in uno dei libri del capitano in confronto agli altri simili, e quindi può essere utile passarli brevemente in rassegna uno dopo l'altro.

N. 1096 (1378). Contiene i *bannimenta* raccolti nella prima parte del libro, mentre la seconda contiene le "invenzioni". Si trovano qui alcune indicazioni dell'entità della pena, fissata in 7L.10s. e sono registrati casi di condannati insolventi che finiscono nelle carceri delle Stinche e ne escono solo con il battesimo, la punizione del bagno in Arno, anche fuori stagione.

N. 1786 (1389). Il libro è più spesso del solito, di 123 carte, restaurato dopo essere stato alluvionato, tanto che diverse parti sono di difficile lettura; contiene più bandi del capitano. La grafia qui più comune per il gioco è *ludus çare*. Rarissimamente compaiono vaghe indicazioni sul luogo *quadam logia*, *hostia aperta*. Tra le diverse condanne si trovano dei casi curiosi, come quello di due sventurati sorpresi a orinare accanto alla loggia del comune (*capiti mingere prope logia communis*); si può supporre che a sollecitare la condanna più che il "che" sia stato il "dove". In fondo, non si tratterebbe di un caso strano, e nemmeno per i secoli successivi; anzi, pare invece strano che questo reato si trovi presente solo in via eccezionale, a meno che occuparsi di infrazioni di così poco conto non rientrasse nei compiti della famiglia del capitano.

N. 1832 (1390). Non si distingue molto dagli altri, in quanto contiene il bando generale all'inizio e altri in seguito intervallati dai soliti

resoconti delle uscite della famiglia del capitano. Il gioco è indicato tipicamente come *ludus azare*. C'è però una cosa che è presente qui come in nessun altro dei libri esaminati: l'identificazione della località cittadina in cui i giocatori erano stati sorpresi sul fatto. Si trovano così numerose citazioni del tipo *in logia Brunalleschi, in foro veteri, in platea comunis, in via larga, in via Amoris, ad pontem Refredi, in platea de Srozzis*. È noto che in Firenze non ha mai funzionato una baratteria pubblica autorizzata dal comune, a differenza di altre città che ne ricavavano i proventi della relativa gabella; però in alcune zone circoscritte della città la famiglia del capitano poteva andare praticamente a colpo sicuro quando voleva colpire il gioco d'azzardo.

N. 2197 (1402-03). Fascicolo di solo sei carte scritte. Si parla di *ludus zardi* e raramente *taxillorum*; in un caso si parla di *tabula*, ma pare si intenda solo il piano su cui si facevano rotolare i dadi. Si incontrano i soliti mantelli abbandonati dai fuggitivi.

N. 2213 (1403). Fascicolo di nove carte legato in pergamena con lo stemma del capitano. Abbastanza spesso si trova ripetuto che il gioco avveniva *sub quodam porticho*, senza ulteriori indicazioni della località. Si scrive, da parte del medesimo notaio, *ludus azardi*, ma anche *zardi*.

N. 2227 (1404). Al solito si parla di *zardi* oppure anche di *azardi*. Raramente si incontra la localizzazione *per viam*, ma quasi sempre si specifica che il gioco avveniva *sub quodam porticho*, ammesso che di una specificazione si possa parlare. A Firenze i portici erano meno numerosi che in altre città italiane, ma queste segnalazioni ricorrenti, senza indicare quale fosse il portico in questione, rimangono del tutto inutili per una localizzazione effettiva.

N. 2240 (1404). Fascicolo privo di copertina di solo sette carte scritte. Un reato che sarà stato senz'altro comune, ma che non troviamo mai è la sassaiola con la fionda (*lapides cum archo tenso*). Si parla altrimenti di regola di *ludum zardi sub quodam porticho*.

N. 2261 (1405). Fascicolo privo di copertina di solo sette carte scritte. I giochi sono sistematicamente indicati come *ludum azardi sub quodam portico*. Tuttavia, il primo di tutti questi casi è diverso, e sarà discusso in seguito perché si incontrano finalmente i naibi. Fra gli altri, si trova anche un gioco *super quodam tabulerio*, ma si specifica che ci giocavano il solito *ludum azardi*; il tavoliere è nominato solo perché proprio su quello i giocatori hanno abbandonato *tres sodos*. Le condanne per armi sono meno numerose delle altre. Ma ciò si verifica anche in altri libri.

N. 2280 (1405-06). Fascicolo con dieci carte scritte legato in pergamena con lo stemma del capitano. Si usa normalmente la grafia *ludus azardi*. Le carte non sono numerate, ma a quella che sarebbe c. 3r si trova la specificazione del *ludus cartarum sive nagibum*, sulla quale si discuterà nella sezione successiva.

N. 2322 (1406). Si trova la registrazione di monete confiscate ai giocatori, o da loro abbandonate nel prendere la fuga, come di settembre, *due grossi d'argento* il 13, e *trentuno soldi* il 20.

Carte e naibi

Dato che le notizie cercate erano quelle sui naibi, è il momento di soffermarsi su due delle tante catture della famiglia del capitano, che si trovano nei libri N. 2261 e N. 2280 relative rispettivamente all'inizio e alla fine dell'anno 1405. (Per la precisione i primi mesi dell'anno sono ancora indicati in questi documenti come 1404, dato che il capodanno fiorentino era fissato al 25 marzo, *ab Incarnatione*.) Per prima cosa si riproduce il testo originale latino per i due casi.

Nel *Libro del capitano* N. 2261 si tratta del secondo caso elencato fra tutte le condanne, nella prima pagina.

Die xviii februari (1405) Quam plures homines ad ludum cartarum sive naibulorum super quodam banco et propter timorem arripuerunt fugam et dimisserunt duos grossos argenteos et unum par cartarum et missi fuerunt ad cameram communis.

Allora, in questo caso non si può scrivere che i giocatori giocavano ai dadi perché oltre a due grossi d'argento hanno lasciato sul banco proprio un intero mazzo di carte da gioco. Il mazzo si indicava ancora come paio, tanto che quando all'epoca troviamo indicato un "mazzo di carte" l'espressione va letta come "un fascio di fogli di carta". I soliti naibi sono qui indicati come *naibuli*, salvo possibili errori di lettura. In questo caso il camarlingo del comune dovrà mettere in cassa una cifra collegata al valore delle due monete e delle carte, piuttosto che riscuotere la solita cifra uguale per tutti i giocatori, che in questo caso non sappiamo nemmeno quanti erano.

Nel *Libro del capitano* N. 2280 alla carta 3r (non numerata), si legge quanto segue.

Die xxii Novembris (1405). Ser Cola de Menale miles socius praefati domini Capitani iens et rediens in et per civitatem Florentiae retulit michi notario casse se invenisse

Michaelem Benedicti populi S. Donati et duos alios qui noluerunt dicere nomen eorum ludentes ad ludum <azar> cartarum sive nagibum contra formam statutorum civitatis Florentiae et per Francischictum de exculo? qui iurant ad sancta dei evangelia scripturarum corporaliter manu tactis se invenisse.

Nella lettura del testo rimangono alcune incertezze, specialmente derivanti dalle abbreviature usate dal notaio. Così è possibile che invece di *nagibum* si debba leggere più plausibilmente *nagiborum*, mentre le *scripturae* possono essere in un caso diverso dal genitivo plurale. Di un certo interesse è la correzione con la cancellatura di *azar* che l'abitudine aveva fatto scrivere in maniera automatica, come sempre. Invece in questo caso, unico trovato, il notaio si corregge: non era un gioco di zara, ma invece dei dadi si usavano le carte da gioco. Ancora di un certo interesse è qui l'uso del sinonimo per non lasciare possibilità di equivoco: carte o naibi. In questo caso, grazie al *sive*, ma anche al senso, non c'è dubbio che si tratti delle medesima cosa, sono comunque le carte da gioco, che si chiamavano anche naibi.

Fra l'altro il termine latino di queste carte da gioco qui è scritto in un caso *naibuli* e nell'altro *nagibi*, due maniere ancora diverse fra le tante in cui si trova indicato questo nome, a conferma se ce ne fosse stato bisogno dell'origine straniera, tuttora relativamente recente.

Forse ancora più importante della circostanza che le carte da gioco si trovano indicate rispettivamente come *naibuli* o *nagibi* c'è il fatto che vengono anche chiamate direttamente *cartae*. La cosa sembrerebbe naturale, in quanto allora come ora era facile il passaggio del nome dal materiale usato per produrre l'oggetto all'oggetto stesso; per di più, il termine italiano carta era noto e usato da tempo. Una simile denominazione doppia per "carte e naibi" è stata ritrovata a Prato in un documento del 1410²; ma a Firenze, le carte da gioco erano indicate normalmente come naibi, con tutte le collegate difficoltà a scrivere in maniera corretta quell'insolito nome, di cui nessuno poteva conoscere la grafia esatta. Nella prima occasione in cui troviamo qui il termine *cartae*, è da notare che non solo è il primo dei due sinonimi a essere elencato, ma è anche l'unico termine che rimane quando si cita il mazzo di *cartae* abbandonato sul banco dai giocatori fuggiaschi. Se si do-

² <http://naibi.net/A/411-PO400-Z.pdf>

vesse giudicare solo da queste testimonianze, si potrebbe concludere che il primitivo nome di naibi stava per essere già sostituito da quello di *cartae*, ma sappiamo bene che a Firenze il nome di naibi resistette assai più a lungo.

Altri Libri del Capitano

Oltre ai *Libri inventionum* indicati esplicitamente come relativi alle catture di nostro interesse, è stato effettuato un primo sondaggio su alcuni libri che almeno in una loro parte avrebbero potuto contenere la medesima materia. In particolare sono stati visti i libri 1563 (1384), 1733 (1388), 1807 (1389-90), 1983 (1393), 2089 (1398) ma in nessuno di questi si sono individuate le invenzioni corrispondenti, anche se vi si trovano di solito sia i bandi del capitano, sia le notizie delle uscite della famiglia. A titolo di curiosità si può segnalare che nel bando generale del N. 1983 il primo posto dei reati della lista è preso da uno che di solito è del tutto assente: nessun eretico potrà soggiornare nella città!

Nel N. 2089 troviamo invece a c. 3r un elenco più dettagliato del solito per la proibizione dei giochi: *ad aliquem ludum taxillorum, azardi, aliosorum, vel aliud ludum prohibitum*. Se per evitare equivoci si aggiungono persino i giochi con gli aliossi o astragali, di antichissima tradizione, sembrerebbe strano che non si aggiungessero esplicitamente i naibi se fossero stati considerati all'epoca fra i giochi proibiti.

Un particolare che richiederebbe un'analisi di tipo statistico è l'ordine in cui vengono elencati i reati nei bandi generali. I reati sono in genere elencati in meno di dieci articoli, ognuno dei quali è riservato a blasfemia, gioco, andar di notte, portare armi, assembramenti sediziosi, falsificare moneta, disturbare la quiete pubblica, non rispettare le leggi e le usanze, ed eventualmente altri. Sono sempre i medesimi punti, o quasi; tuttavia, l'ordine non si conserva: lo stesso primo articolo dell'elenco, quello su cui il capitano richiama maggiormente l'attenzione dei cittadini, cambia a seconda, sembra proprio, della situazione politica. Il gioco lo troviamo sempre fra i primi reati dell'elenco, ma in prima posizione troviamo a seconda dei casi o la blasfemia, o gli assembramenti; evidentemente il pericolo di sommosse e rivolte cittadine si faceva sentire di più in alcuni di quegli anni piuttosto turbolenti.

Conclusione

È stata condotta una ricerca sui *Libri del Capitano del Popolo* tra fine Trecento e inizio Quattrocento. Lo scopo principale era di rintracciare la presenza dei naibi fra le condanne per gioco proibito. I libri esaminati sono quelli indicati nell'*Inventario* come *Liber inventionum* e pochi altri, selezionati fra quelli che sembravano più simili. Le prime due menzioni esplicite dei naibi trovate finora sono del 1405 e i naibi sono già indicati in entrambi i casi anche con il sinonimo di carte. Purtroppo in questi documenti non è indicata l'entità della pena e quindi non si scopre se i naibi erano puniti nella stessa misura della zara. La prima impressione è che le frequenti condanne dei giocatori riguardassero solo la zara ed eventualmente giochi di dadi simili: tuttavia, altre ricerche sono necessarie per distinguere se prima del 1405 il gioco delle carte era tollerato dalla famiglia del capitano del popolo o se invece rientrava fra le condanne per gioco, utilizzando in senso generico anche per i naibi lo stesso nome con cui si indicavano i giochi di dadi. La questione è importante perché il periodo di tempo che resta da documentare è di quasi trent'anni; sarebbe utile conoscere meglio quale fu la popolarità delle carte da gioco a Firenze, a partire dallo stesso ambiente cittadino in cui furono maggiormente utilizzate fino dai primi anni della loro diffusione.

Franco Pratesi – 03.07.2015